



CITTÀ di VENTIMIGLIA

Provincia di Imperia

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE – *ex Legge n. 160/2019* –

- **CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**
(articolo 1, commi 816-836 e 846-847)
- **CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE** *(articolo 1, commi 837-845)*

Adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 20 maggio 2021

Indice

***PARTE I* – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento	pag. 05
Articolo 2 - Definizioni e disposizioni generali	pag. 05
Articolo 3 - Presupposto del canone	pag. 06
Articolo 4 - Soggetto obbligato	pag. 07

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 5 - Istanze per l'occupazione di suolo pubblico	pag. 07
Articolo 6 - Tipi di occupazione	pag. 08
Articolo 7 - Occupazioni occasionali	pag. 09
Articolo.8 - Occupazioni d'urgenza	pag. 09
Articolo 9 - Istanza e rilascio della concessione	pag. 09
Articolo 10 - Titolarità della concessione e subentro	pag. 11
Articolo 11 - Rinnovo, proroga e disdetta	pag. 12
Articolo 12 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio	pag. 13
Articolo 13 - Decadenza ed estinzione della concessione	pag. 13
Articolo 14 - Occupazioni abusive	pag. 14

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 15 - Istanze per i messaggi pubblicitari	pag. 15
Articolo 16 - Tipologie di impianti pubblicitari	pag. 15
Articolo 17 - Istruttoria amministrativa	pag. 17
Articolo 18 – Procedure	pag. 18
Articolo 19 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni	pag. 18
Articolo 20 - Rinnovo, proroga e disdetta	pag. 19
Articolo 21 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione	pag. 19
Articolo 22 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione	pag. 19
Articolo 23 - Rimozione della pubblicità	pag. 20
Articolo 24 - Le esposizioni pubblicitarie abusive	pag. 20
Articolo 25 - Il piano generale degli impianti pubblicitari	pag. 20

TITOLO IV - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 26 - Criteri determinazione tariffa del canone per occupazioni suolo pubblico	pag. 20
Articolo 27 - Criteri determinazione tariffa del canone per esposizioni pubblicitarie	pag. 21
Articolo 28 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	pag. 21
Articolo 29 - Determinazione delle tariffe annuali	pag. 21
Articolo 30 - Determinazione delle tariffe giornaliere	pag. 22
Articolo 31 - Determinazione del canone	pag. 22
Articolo 32 – Esposizioni pubblicitarie non assoggettate al canone	pag. 23

Articolo 33 - Occupazioni non assoggettate al canone	pag. 24
Articolo 34 - Riduzioni del canone – agevolazioni	pag. 25
Articolo 35 – Canone per le occupazioni permanenti	pag. 26
Articolo 36 – Passi carrabili	pag. 26
Articolo 37 – Canone per le occupazioni temporanee	pag. 27
Articolo 38 – Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità	pag. 27
Articolo 39 – Occupazione impianti telefonia mobile e tecnologie telecomunicazione	pag. 28

***PARTE II* – CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE
DI AREE E SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI
REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 40 - Oggetto per l'ambito settoriale	pag. 29
Articolo 41 - Disposizioni generali	pag. 29
Articolo 42 - Presupposto del canone e soggetto passivo	pag. 29

TITOLO II - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 43 - Criteri per la determinazione della tariffa	pag. 29
Articolo 44 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	pag. 29
Articolo 45 - Determinazione delle tariffe giornaliere nelle aree mercatali	pag. 30
Articolo 46 - Determinazione del canone nelle aree mercatali	pag. 30
Articolo 47 - Modalità e termini per il pagamento del canone	pag. 31

***PARTE III* – NORME COMUNI E DISPOSIZIONI DI
CARATTERE GENERALE**

TITOLO I – RISCOSSIONI E ACCERTAMENTI

Articolo 48 – Riscossione	pag. 31
Articolo 49 - Accertamenti e Recupero canone	pag. 31
Articolo 50 – Autotutela	pag. 32
Articolo 51 - Riscossione coattiva	pag. 32

TITOLO II – SANZIONI

Articolo 52 - Sanzioni e indennità	pag. 32
Articolo 53 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	pag. 33

TITOLO III – NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 54 - Norme transitorie	pag. 33
Articolo 55 – Conguagli	pag. 34
Articolo 56 - Norme finali	pag. 34
Articolo 57 - Entrata in vigore	pag. 34

Allegato A

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI – OCCUPAZIONI

pag. 35

Allegato B

**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI –
OCCUPAZIONI**

pag. 36

Allegato C

**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - AREE
MERCATALI**

pag. 39

Allegato D

**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI –
DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI**

pag. 40

Allegato E

**TABELLA DEGLI IMPIANTI DESTINATI DAL 1° DICEMBRE 2021 ALLA AFFISSIONE DI
MANIFESTI CONTENENTI COMUNICAZIONI AVENTI FINALITÀ SOCIALI,
COMUNQUE PRIVE DI RILEVANZA ECONOMICA**

pag. 42

PARTE I

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Ventimiglia del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – *di seguito "canone"* – così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 – *di seguito "Legge"* – e dalle successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai sensi del comma 816, il canone sostituisce i seguenti prelievi:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
- l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA);
- il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);
- il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (canone non ricognitorio), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

3. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

4. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

Articolo 2 - Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:

a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;

b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;

c) canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);

d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c);

e) concessionaria del servizio: soggetto affidatario del servizio di accertamento e riscossione spontanea del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. L'Applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico (di cui alla Parte I del presente regolamento). Nel caso in cui la superficie del suolo pubblico occupato risulti superiore alla superficie soggetta al canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetta al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

3. La diffusione di messaggi pubblicitari nelle aree mercatali da parte di venditori ambulanti ed operatori mercatali è esente dal canone. Per l'applicazione del canone per le occupazioni nelle aree mercatali da

parte di venditori ambulanti ed operatori mercatali si rinvia alla disciplina contenuta nella PARTE II del presente regolamento.

4. La diffusione di messaggi pubblicitari nelle aree occupate con “dehors” come definiti nel vigente “Regolamento per la disciplina dell’occupazione di suolo pubblico per spazi di ristoro all’aperto annessi a locali di pubblica somministrazione – DEHORS”, approvato con deliberazione C.C.n.10 del 29/03/2021, è esente dal canone. L’applicazione del canone alle occupazioni relative a tali “dehors” è disciplinata nell’articolo 37 comma 6 del presente regolamento.

5. A tutela della sicurezza pubblica e dell’ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale, salvo che nei casi previsti nel presente regolamento.

6. Per le occupazioni occasionali di cui all’art. 7, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.

7. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l’integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

8. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l’autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all’esame dei competenti Servizi. In particolare, dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l’igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d’area e progetti integrati d’ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).

9. Qualora la natura, la modalità o la durata dell’occupazione o dell’esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell’autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

10. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

11. Le concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

12. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’occupazione o dell’esposizione.

13. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell’attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l’autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

14. A tutti gli effetti di legge la custodia dell’area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.

15. Il rilascio dell’atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 3 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:

a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l’occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo

pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

2. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

3. Fermo restando il disposto del comma 818, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

4. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 4 - Soggetto obbligato

1. Ai sensi del comma 823 della Legge il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui al successivo art.24; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido per l'intero al pagamento del canone.

3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore, qualora nominato, ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.

5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura di cui all'art. 12, il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 5 - Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione. Ferma restando quanto previsto in materia di competenza dello SUE e del SUAP, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi esclusivamente per via telematica, tramite il portale del Comune. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata in tempo utile a

consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza. In assenza di un termine specifico presente nelle fonti sopra descritte, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza.

2. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d'uso e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.

3 In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.

4. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione). Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze. L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.

5. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.

6. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

7. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico.

8. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo articolo 7.

9.L'Ente, con atti di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.

10. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 6 - Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili etc..., e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.

3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 7 - Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:

a) le occupazioni di non più di 20 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, di beneficenza, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;

b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;

c) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;

d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;

e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.

2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente, che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

Art. 8 - Occupazioni d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili, debitamente comprovati, di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.

2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La prova dell'avvenuto pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione.

3. Per le occupazioni per lavori urgenti, debitamente comprovati, di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte di Settore iscritte in apposito Albo, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 5 (cinque) giorni non festivi prima del giorno di occupazione. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio occupazione suolo pubblico su apposito modulo oppure tramite procedura online.

4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 9 - Istanza e rilascio della concessione

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria.

2. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli servizi. In caso di mancata previsione regolamentare il termine è stabilito ai sensi della L. 241/90 in giorni 30 (trenta). Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/90.

3. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di

accertamento da parte dei competenti uffici. Qualora la comunicazione di cui al periodo precedente non pervenga entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, è dovuta al Comune un'indennità pari al 10% del canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione. Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta in ogni caso, anche nelle fattispecie previste dal precedente periodo, il pagamento delle relative spese da parte del richiedente, da corrispondere nell'importo di € 25,00.

4. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.

5. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Locale per l'eventuale nulla-osta relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'amministrazione o altri Enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di 10 giorni dalla data della relativa richiesta. Ricevuti i pareri favorevoli il responsabile del procedimento inoltra la domanda alla concessionaria del servizio per la quantificazione del canone.

6. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fidejussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:

- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è rapportata ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, in funzione di eventuali compromissioni o danni derivanti da inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario, ed è fissata in misura proporzionale all'entità di detti interventi:

- 50%, sulla parte sino a € 3.000,00;
- 25%, sulla parte da € 3.001,00 sino a € 10.000,00;
- 10%, sulla parte oltre € 10.001,00.

Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi. Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento compresa anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

7. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente - anche tramite l'eventuale Concessionaria del servizio, con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione nonché l'addebito delle somme previste dal precedente comma 3.

8. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

9. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto, pertanto:

- a) per le concessioni/autorizzazioni di occupazioni a carattere temporaneo, il canone deve essere versato alla conclusione dell'istruttoria per il rilascio della concessione/autorizzazione come sopra indicato (ad esclusione dei mercati disciplinati alla PARTE II del presente regolamento);
- b) per le concessioni/autorizzazioni di occupazioni a carattere permanente il canone deve essere versato alla conclusione dell'istruttoria per il rilascio della concessione/autorizzazione con tariffa ad anno solare non frazionabile;

c) per le concessioni/autorizzazioni di occupazioni a carattere temporaneo (con esclusione dei mercati disciplinati alla PARTE II di questo regolamento) rilasciate per periodo pluriennale, il pagamento del canone dovrà essere effettuato per il primo anno alla conclusione dell'istruttoria per il rilascio della concessione/autorizzazione e per gli anni successivi entro il giorno di inizio occupazione previsto in concessione per l'anno di riferimento;

per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 60 giorni (con esclusione dei mercati disciplinati alla PARTE II di questo regolamento), il canone, per gli anni successivi al rilascio della concessione/autorizzazione, deve essere versato entro 30 giorni dal termine previsto in concessione per l'inizio di occupazione per l'anno di riferimento;

d) per le concessioni/autorizzazioni di occupazioni a carattere permanente rilasciate per periodo pluriennale, il pagamento del canone dovrà essere effettuato per il primo anno alla conclusione dell'istruttoria per il rilascio della concessione/autorizzazione con tariffa ad anno solare non frazionabile e per gli anni successivi entro il 31 gennaio di ogni anno.

10. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 8 in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.

11. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

12. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.

13. Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune nonché ogni Responsabile di Servizi comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali dovrà comunque darne preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali Servizi dell'Amministrazione. Resta comunque necessaria l'ordinanza del Sindaco in caso di modifica della viabilità veicolare.

Articolo 10 - Titolarietà della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:

a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;

b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'ufficio che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;

c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;

d) versare il canone alle scadenze previste;

e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.

f) provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'art. 9, comma 5;

g) rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.

h) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;

i) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è tenuto ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento la procedura per il subentro nella concessione a proprio nome, inviando all'ente apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Medesimo iter vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.

3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione della prova dell'avvenuto versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

4 Per le occupazioni di carattere permanente il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate. Nelle more della conclusione della procedura per il subentro nella concessione e/o autorizzazione, il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso e versamento di quanto dovuto.

5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.

6. Ove il subentrante non proceda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ed ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), art. 4, comma 1, ed art. 24 del presente regolamento.

7. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione o di autorizzazione, nell'ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.

8. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario:

a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.

b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata:

1) la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima della data prevista in concessione da cui decorre il diritto di occupazione. Non sono rimborsabili le spese sostenute dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo;

2) per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di comunicazione della rinuncia, purché la stessa sia presentata entro il termine di scadenza della concessione.

Articolo 11 - Rinnovo, proroga e disdetta

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico è di norma rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al competente Settore.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'art. 5 del regolamento almeno 30 giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e 10 giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.

Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.

3. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico. Generalmente la proroga non può superare il 30% della durata originaria.

4. L'istanza di proroga deve essere presentata prima del termine dell'occupazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore, all'intera durata dell'occupazione.

5. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro 30 giorni antecedenti alla scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.

6. La disdetta libera dal pagamento del canone per l'occupazione relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

7. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

8. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.

Articolo 12 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.

2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto a una proroga di pari durata dell'autorizzazione o in alternativa alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.

3. Nel caso di revoca di concessione per occupazioni temporanee per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione dell'occupazione, senza interessi.

4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite pec, raccomandata postale A.R. ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

5. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

6. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa.

Articolo 13 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:

a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;

b) l'uso improprio del suolo pubblico;

c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;

d) il mancato pagamento del canone dovuto;

e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.

2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento redige una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni redatti dalla Polizia Locale. Se l'ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario,

prefiggendogli un termine non minore di 8 e non superiore a 15 giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario sia intervenuto, l'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. Sono cause di estinzione della concessione:

a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

4. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 14 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:

a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;

b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;

c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;

d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;

e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;

f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento

2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del Codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, la Polizia Locale o l'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività dispone, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 15 - Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare o modificare insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda, nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo, al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione, salvo i casi previsti in questo regolamento. La modulistica è disponibile presso il competente Settore Comunale e sul sito Internet dell'Ente.

2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente

3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. e non può riguardare contestualmente più impianti. Tale limite è derogabile esclusivamente per i seguenti mezzi pubblicitari per i quali è possibile richiedere, in un'unica istanza, fino ad un massimo di 10 impianti, recanti il medesimo periodo di esposizione:

- gonfaloni;
- targhe su palo;
- insegne;
- taxi.

4. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

5. La domanda, redatta in bollo, deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- c) ubicazione e determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
- d) durata, decorrenza e frequenza, se del caso, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
- e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.

6. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

7. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

8. Anche per esposizioni esenti dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il relativo titolo

Articolo 16 - Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Insegna di esercizio:

Si considerano “insegne di esercizio” le scritte, comprese quelle su tenda, vetri, tabelle, pannelli e tutti gli altri mezzi simili – opachi, luminosi o illuminati – che contengono il nome dell’esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell’esercizio o la sua attività permanente, l’indicazione dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall’articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Rientrano nella categoria delle insegne d’esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi

Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d’esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

Pubblicità su veicoli e natanti:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all’esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d’impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riprodotte messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose, scritte o loghi orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o varia di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili, esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s’intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l’esercizio, di qualsiasi natura.

Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne para-pedonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso, sia per luce diretta che indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

Pre-insegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un’idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle pre-insegne sono stabilite dall’articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l’evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 17 - Istruttoria amministrativa

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio
2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Locale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione o altri Enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci (altro) giorni dalla data della relativa richiesta. Ricevuti i pareri favorevoli il responsabile del procedimento inoltra la domanda alla concessionaria del servizio per la quantificazione del canone.
3. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. In caso di concessioni/autorizzazioni per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il canone deve essere versato alla conclusione dell'istruttoria per il rilascio della concessione/autorizzazione. Per le concessioni/autorizzazioni per le esposizioni pubblicitarie a carattere permanente, il pagamento del canone dovrà essere effettuato, per il primo anno alla conclusione dell'istruttoria, con tariffa ad anno solare non frazionabile, per il rilascio della concessione/autorizzazione. Il versamento del canone per le annualità successive dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno con tariffa annua non frazionabile. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorre procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.
5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.
6. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e non viene rilasciata la relativa concessione/autorizzazione.
7. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
8. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
9. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio.
10. Le autorizzazioni all'installazione di mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) Le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione superiori a 3 mesi sono considerate permanenti.
 - b) Le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione uguali o inferiori a 3 mesi sono considerate temporanee.
11. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro 48 ore dalla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
12. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare alla concessionaria del servizio prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;

b) volantinaggio.

13. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate

13. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, alla concessionaria del servizio.

Articolo 18 - Procedure

1. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Locale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di quindici giorni dalla data della relativa richiesta.

2. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione.

3. Il diniego deve essere espresso e motivato.

Articolo 19 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:

a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 60 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;

b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;

d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;

e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;

f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;

g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;

h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;

i) versare il canone alle scadenze previste.

2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.

3. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art 15, comma 4, e gli estremi della autorizzazione in questione.

4. In caso di occupazione di suolo pubblico il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.

6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

7. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 20 - Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità.

2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone.

3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.

4. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

Articolo 21 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.

2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 22 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:

a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;

b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;

d) il mancato pagamento del canone dovuto;

e) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 15 giorni ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.

2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. Sono cause di estinzione della concessione:

a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 23 - Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Articolo 24 - Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. Il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto dalla Polizia Locale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Articolo 25 - Il piano generale degli impianti pubblicitari

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente, adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 69 del 30/11/2006 e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli da 47 a 59 D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).

TITOLO IV - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 26 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base di:

- a) durata dell'occupazione;
 - b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) tipologia;
 - d) finalità;
 - e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
4. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

5 L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.

6. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

Articolo 27 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati nel loro insieme a diffondere un unico messaggio pubblicitario, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

5. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

6. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

7. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi riportanti pubblicità (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

8. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

9. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

10. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

11. Per le forme pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella prevista per la pubblicità permanente.

Articolo 28 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone di occupazione, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine ai fini dell'applicazione del canone di occupazione basata su 2 categorie tariffarie costituisce l'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante.

3. Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie l'intero territorio comunale è classificato in un'unica categoria tariffaria.

Articolo 29 - Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e, per il canone di occupazione, alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata.

2. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, pari a € 40,00, in base alla quale è determinato il canone. Le misure di tariffa sono definite nell'allegato "B" e "D" di questo regolamento. Le tariffe, ai fini dell'applicazione del canone di occupazione del suolo, sono determinate per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, secondo la seguente classificazione:
 - a) alle strade od aree appartenenti alla 1° categoria viene applicata la tariffa più elevata.
 - b) la tariffa per le strade di 2° categoria è ridotta in misura del 30% rispetto alla 1°.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe standard, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. I coefficienti moltiplicatori, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "B" e "D" del presente Regolamento.
5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. L'omesso aggiornamento annuo delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione di quelle in vigore.

Articolo 30 - Determinazione delle tariffe giornaliere

1. Le tariffe per il canone di occupazione sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività.
2. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, pari a € 0,70, in base alla quale è determinato il canone. Le misure di tariffa sono definite nell'allegato "B" e "D" di questo regolamento. Essa è determinata, per il canone di occupazione, per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la seguente classificazione:
 - a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
 - b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 30% rispetto alla 1a.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe standard, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. I coefficienti moltiplicatori, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "B" e "D" del presente Regolamento.
5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone per l'occupazione si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. L'omesso aggiornamento annuo delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione di quelle in vigore.

Articolo 31 - Determinazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.
3. Il canone dovuto per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie, è arrotondato all'unità di Euro inferiore se le prime due cifre decimali sono inferiori a 50 centesimi, e all'unità di Euro superiore se le prime due cifre decimali sono superiori a 49.
4. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa standard base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria. Le occupazioni o esposizioni pubblicitarie permanenti sono assoggettate al canone annuo con tariffa ad anno solare non frazionabile, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

5. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.
6. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 %.
7. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa o illuminata, il relativo canone è dovuto, in relazione alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore indicato nell'allegato "D" in relazione ai seguenti criteri:
- a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;
 - b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 mq e 5 mq.;
 - c) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5 mq. e 8 mq.;
 - d) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mq.
8. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
9. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
10. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo qualora la parte sovrastante con tende o simili sia a carattere permanente o temporanea come la parte sottostante. Nel caso in cui una delle due parti sia a carattere permanente e l'altra a carattere temporaneo, anche la parte sovrastante è assoggettata al pagamento del canone nella totalità e non solo per la parte sporgente.
11. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
- Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

Articolo 32 – Esposizioni pubblicitarie non assoggettate al canone

Sono esenti dal canone, per disposizione normativa:

1. la diffusione di messaggi pubblicitari nelle aree mercatali da parte di venditori ambulanti ed operatori mercatali;
2. la diffusione di messaggi pubblicitari nelle aree occupate con "dehors", definiti nel regolamento per la disciplina delle occupazioni temporanee di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione (DEHORS);
3. le insegne di esercizio di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
4. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
5. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
6. la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

7. la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
8. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
9. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
10. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
11. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
12. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
13. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
14. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

Articolo 33 - Occupazioni non assoggettate al canone

1. Oltre le esenzioni disciplinate dal comma 833 e da ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono, esenti ai sensi del comma 821 lettera f):
 - a) le infrastrutture relative a stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata;
 - b) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci;
 - c) le rastrelliere e attrezzature per parcheggio di veicoli a due ruote;
 - d) le occupazioni di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
 - e) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, città metropolitane, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87 T.U.I.D. n. 917/86, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - f) le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, i parcometri, le aste delle bandiere, che non contengano indicazioni di pubblicità;
 - g) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - h) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione e le aree ad esse assegnate, le occupazioni di vetture con conducente e le aree ad esse assegnate, le occupazioni con autovetture di uso privato e le aree destinate a parcheggio pubblico o area di sosta;
 - i) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;

- j) le vasche biologiche, le cisterne sotterranee, i serbatoi sotterranei;
- k) le occupazioni di sottosuolo e di suolo per l'esercizio di distributori di carburante con serbatoi sotterranei, colonnine montanti, aree di esercizio, chiosco tettoia e simili;
- l) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
- m) le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie in occasione della manifestazione c.d. "Desbaratu"
- n) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciale;
- o) le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- p) le occupazioni effettuate con il patrocinio del Comune in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione sia effettuata a fini non economici.
- q) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- r) le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata a fini non economici;
- s) le occupazioni realizzate per iniziative culturali, sportive, politiche, religiose, di beneficenza, qualora l'occupazione sia effettuata a fini non economici;
- t) le occupazioni senza scopo di lucro effettuate da associazioni benefiche, comitati, partiti politici ed enti religiosi;
- u) le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche senza scopo di lucro utilizzate per manifestazioni ed iniziative con finalità a carattere politico, purché l'area occupata non superi i 10 metri quadrati;
- v) le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche senza scopo di lucro realizzate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) per l'esercizio di attività istituzionali o di promozione della propria immagine e dei propri servizi, previa istanza di autorizzazione/concessione;

Articolo 34 - Riduzioni del canone - agevolazioni

Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni:

1. Per le occupazioni complessivamente superiori ai 1000 metri quadrati, la superficie eccedente è calcolata in ragione del 30%;
2. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Le pubblicità di cui ai commi precedenti, dalla lettera a) alla lettera c), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale.
3. Per le occupazioni temporanee (con esclusione dei mercati disciplinati nella PARTE II di questo regolamento) di durata uguale o superiore a 15 giorni, la tariffa applicata dal 15° giorno è ridotta del 20%. A tal fine nell'allegato "B" di questo regolamento è già quantificata la tariffa ridotta del 20%.
4. Per le occupazioni temporanee (con esclusione dei mercati disciplinati alla PARTE II di questo regolamento) di durata uguale o superiore a 30 giorni, la tariffa applicata dal 30° giorno è ridotta di un ulteriore 50% sulla tariffa ridotta come previsto al precedente comma 3. A tal fine nell'allegato "B" di questo regolamento è già quantificata la tariffa ridotta del 20 + 50%.

5. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, circhi, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq.
6. Le riduzioni di cui al comma 3 e 4 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
7. Le riduzioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano alle occupazioni site nelle aree mercatali disciplinate nella PARTE II del presente regolamento.

Articolo 35 – Canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 600,00. Il mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale. Il contribuente, ricorrendone le condizioni, è tenuto a presentare istanza al Comune per ottenere l'autorizzazione al pagamento rateale.
2. Le occupazioni generiche del suolo sono assoggettate al canone con tariffa prevista nell'allegato "B" di questo regolamento.
3. Le occupazioni del sottosuolo sono assoggettate al canone con tariffa prevista nell'allegato "B" di questo regolamento.
4. Le occupazioni di spazi soprastanti il suolo sono assoggettate al canone con tariffa prevista nell'allegato "B" di questo regolamento.
5. Le occupazioni con tende solari sono assoggettate al canone con tariffa prevista nell'allegato "B" di questo regolamento.
6. Le occupazioni con griglie/bocche di lupo sono assoggettate al canone con tariffa prevista nell'allegato "B" di questo regolamento.

Articolo 36 – Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
3. Per i passi carrabili il canone è dovuto con tariffa prevista nell'allegato "B" di questo regolamento.
4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune il canone è dovuto con tariffa prevista nell'allegato "B" di questo regolamento.
5. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali a raso, cioè quando siano posti a filo con il manto stradale e, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico. Il canone è comunque dovuto nel caso il cui i titolari degli accessi, carrabili o pedonali, a raso ottengano il permesso di apporre apposito cartello segnaletico di divieto di sosta. Il divieto di sosta non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. Il canone è dovuto con tariffa prevista nell'allegato "B" di questo regolamento.
6. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune oggettivamente non utilizzabili il canone è dovuto con tariffa prevista nell'allegato "B" di questo regolamento.
7. Per i passi carrabili di accesso a impianti di distribuzione di carburante il canone è dovuto con tariffa prevista nell'allegato "B" di questo regolamento.
8. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione

di suolo pubblico per quanto disposto dall'abrogato articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.

9. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione e procedere al ripristino dell'area, formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 37 – Canone per le occupazioni temporanee

1. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nell'allegato "B" del presente regolamento, a giorno o a fasce orarie non frazionabili ove previste.
2. Per le occupazioni autorizzate o concesse per durata non superiore a 9 ore, per le quali non sono state determinate le fasce orarie specifiche, il canone è determinato nella misura del 70% della tariffa intera giornaliera stabilita dai relativi coefficienti moltiplicatori. Oltre le 9 ore il canone si determina con tariffa intera giornaliera stabilita dai relativi coefficienti moltiplicatori. Il presente comma non si applica nel caso in cui nel presente regolamento o nell'allegato "B" siano determinate fasce orarie specifiche.
3. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate qualora l'importo del canone sia superiore ad € 600,00. Il mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale. Il contribuente, sussistendone le condizioni, è tenuto a presentare istanza al Comune per ottenere l'autorizzazione al pagamento rateale.
4. Le occupazioni generiche del suolo sono assoggettate al canone con tariffa prevista nell'allegato "B" di questo regolamento.
5. Le occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo sono assoggettate al canone con tariffa prevista nell'allegato "B" di questo regolamento.
6. Le occupazioni effettuate da parte di pubblici esercizi e di esercizi commerciali sono assoggettate al canone a fasce orarie non frazionabili nella misura prevista nell'allegato "B" di questo regolamento. Le fasce orarie sono le seguenti:
 - dalle 07.00 alle 24.00
 - dalle 24.00 alle 03.00
 - dalle 03.00 alle 07.00

Per le occupazioni effettuate da pubblici esercizi e da esercizi commerciali di durata uguale o superiore a 30 giorni si applica la riduzione prevista nell'articolo 34 comma 4 e nell'allegato "B" di questo regolamento per le occupazioni di durata uguale o superiore ai 30 giorni e il canone si applica sulla base di 300 giorni annui (25 giorni al mese).

Le occupazioni con "dehors", effettuate dai pubblici esercizi sono considerate temporanee e si applica il canone per occupazioni temporanee.

7. Le occupazioni temporanee con tende solari (con esclusione dei mercati disciplinati alla PARTE II di questo regolamento) sono assoggettate al canone a fasce orarie non frazionabili nella misura prevista nell'allegato C di questo regolamento. Le fasce orarie sono le seguenti:
 - dalle 07.00 alle 24.00
 - dalle 24.00 alle 03.00
 - dalle 03.00 alle 07.00
7. Le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono assoggettate al canone con tariffa prevista nell'allegato "B" di questo regolamento.
8. Le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, circhi, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono assoggettate al canone con tariffa prevista nell'allegato "B" di questo regolamento.

Articolo 38 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica,

gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di € 1,00.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a € 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente

3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.

Art. 39 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale, acquisito il parere favorevole del Comitato Tecnico di cui all'art. 2, comma 5, della L.P. 28.4.1997, N.9.

2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto: a. l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni -oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente; b. l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;

3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:

a) durata minima 6 anni;

b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata.

4. Per gli impianti di telefonia, dato il loro particolare uso e finalità, si fa riferimento alla tariffa riferita alle occupazioni generiche relativa alla zona di 1° categoria indistintamente dalla collocazione sul territorio; la superficie su cui è collocato l'impianto di telefonia mobile è stabilita convenzionalmente e complessivamente in mq. 35,00 per la quale si applica la tariffa di cui all'allegato "B". Per gli impianti rientranti nella fattispecie comma 2, lett. b) la tariffa applicata viene aumentata del 20 % per ogni ulteriore operatore del settore.

5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato come previsto dal precedente comma 4.

6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

---0000000---

PARTE II

CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 40 - Oggetto per l'ambito settoriale

1. Il canone, riguardante l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune, si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della Legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e da regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Articolo 41 - Disposizioni generali

1. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione nelle aree mercatali sono disciplinati nella Parte II del presente regolamento.

2. Il Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche disciplina compiutamente l'esercizio dell'attività per ogni altro suo aspetto.

Articolo 42 - Presupposto del canone e soggetto passivo

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

2. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione/autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

TITOLO II - TARIFFE CANONE MERCATALE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 43 - Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico nelle aree mercatali è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 44 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone nelle aree mercatali le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'**allegato "A"** del Regolamento.

Articolo 45 - Determinazione delle tariffe giornaliere nelle aree mercatali

1. La tariffa standard in base alla quale è determinato il canone da corrispondere nelle aree mercatali, considerato che le modalità di svolgimento dei mercati cittadini concretizzano l'occupazione temporanea, è quella giornaliera, come indicato al comma 842 della Legge 160/2019, pari a € 0,70.

Le misure di tariffa sono definite nell'allegato "C" del presente regolamento.

Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1° categoria viene applicata la tariffa più elevata.
 - b) la tariffa per le strade di 2° categoria è ridotta in misura del 30% rispetto alla 1°.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa standard nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "C" del presente Regolamento.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'omesso aggiornamento annuo delle tariffe ordinarie implica la conferma di quelle già in vigore.

Articolo 46 - Determinazione del canone nelle aree mercatali

1. Le occupazioni nelle aree mercatali sono temporanee.
2. Le occupazioni sono assoggettate al canone a fasce orarie non frazionabili, come indicato nell'allegato "C" di questo regolamento, in considerazione del fatto che l'orario di occupazione delle aree mercatali deve essere integralmente rispettato e non può essere frazionato a discrezione del concessionario.
3. Per le occupazioni che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale e/o giornaliera da parte dei Titolari di posto fisso è applicata una riduzione del 30 % sul canone complessivamente determinato. A tal fine nell'allegato "C" di questo regolamento, è prevista la tariffa già ridotta del 30%. Tale riduzione non è applicabile ai commercianti ambulanti non titolari di posto fisso.
4. Le occupazioni realizzate dai venditori ambulanti Titolari di posto fisso nel mercato settimanale del venerdì sono assoggettate al canone a fasce orarie non frazionabili nella misura prevista nell'allegato "C" di questo regolamento. Le fasce orarie sono le seguenti:
 - 07.00 – 19.00
 - 19.00 – 07.00
5. Le occupazioni realizzate dai venditori ambulanti non titolari di posto fisso nel mercato settimanale del venerdì e dagli operatori e hobbisti nei "Mercatini" sono assoggettate al canone a fasce orarie non frazionabili nella misura prevista nell'allegato "C" di questo regolamento. Non sono previste riduzioni. Le fasce orarie sono le seguenti:
 - 07.00 – 19.00
 - 19.00 – 07.00
6. Le occupazioni realizzate dai venditori ambulanti Titolari di posto fisso nel mercato coperto giornaliero sono assoggettate al canone a fasce orarie non frazionabili nella misura prevista nell'allegato "C" di questo regolamento. Le fasce orarie sono le seguenti:
 - 07.00 – 19.00
 - 19.00 – 07.00
7. Le occupazioni realizzate dai venditori ambulanti non titolari di posto fisso, produttori agricoli e operatori nel mercato coperto giornaliero, sono assoggettate al canone a fasce orarie non frazionabili nella misura prevista nell'allegato "C" di questo regolamento. Non sono previste riduzioni. Le fasce orarie sono le seguenti:
 - 07.00 – 19.00
 - 19.00 – 07.00

8. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti e operatori nelle aree mercatali, l'eventuale sporgenza della tenda dal posteggio assegnato, non è soggetta a canone.
9. Il pagamento del canone da parte degli operatori del commercio ambulante Titolari di posto fisso nel mercato settimanale del venerdì deve essere effettuato bimestralmente entro l'ultimo giorno del bimestre di riferimento.
10. Il pagamento del canone da parte degli operatori del commercio ambulante titolari di posto fisso nel mercato coperto giornaliero deve essere effettuato mensilmente entro l'ultimo giorno del mese di riferimento.

Articolo 47 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono versati utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7/3/2005, n. 82 o le altre modalità previste dalla normativa.

---0000000---

PARTE III

NORME COMUNI E DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

TITOLO I – RISCOSSIONI E ACCERTAMENTI

Articolo 48 - Riscossione

1. La gestione del canone è affidata alla concessionaria del servizio affidataria alla data del 31 dicembre 2020 del servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni,

A termini del comma 846 della Legge 160/2019, le condizioni contrattuali stabilite d'accordo tra le parti e comunque comportanti condizioni economiche più favorevoli per l'Ente, tenuto conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni, sono le seguenti:

- rispetto alle condizioni economiche attualmente previste nei contratti in corso, trovano applicazione aggi rapportati rispettivamente agli incassi delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie ridotti nella misura del 1%, inteso come riduzione percentuale sulla percentuale di aggio preesistente;
- è a carico del concessionario, concretizzando quindi vantaggio per l'Ente, la maggiore attività chiesta all'affidatario per effetto delle disposizioni sopravvenute;
- a decorrere dal primo dicembre 2021 è abrogato senza compensazione a favore del gestore, concretizzando quindi vantaggio per l'Ente, il servizio delle pubbliche affissioni.

Articolo 49- Accertamenti e Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvede il Concessionario, cui vengono conferiti gli appositi poteri.

2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada, sono trasmessi al Concessionario per gli atti di competenza e per conoscenza agli uffici competenti in materia di Entrate.

3. Il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento, ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

4. Non si procede alla emissione di atto di accertamento quando l'ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni o interessi, è inferiore od uguale a € 30,00 con riferimento a ogni annualità d'imposta. Detto importo non costituisce franchigia.

5. Nei casi di tardivo o mancato pagamento del canone relativo alle occupazioni mercatali, resta impregiudicata l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie previste dal vigente Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, che qui si intende integralmente richiamato

Articolo 50 - Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 51 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune.

TITOLO II – SANZIONI

Articolo 52 - Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate a termini delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla legge 689/1981.

2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di una indennità pari al canone maggiorato del 30%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento;

b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a € 25,00 o maggiore di € 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

7. In caso di tardivo o mancato pagamento del canone mercatale non si applicano le sanzioni pecuniarie previste dal vigente Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche.

Articolo 53 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato occupazioni o esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

TITOLO III – NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 54 - Norme transitorie

1. Sino al 30 novembre 2021 è assicurato il servizio delle pubbliche affissioni, definitivamente soppresso a decorrere dal primo dicembre 2021.
2. Le comunicazioni istituzionali, per le quali leggi o regolamenti prevedono l'obbligo di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni sono pubblicate nel sito internet istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 1 comma 836 della Legge 160/2019.
3. Gli impianti destinati a garantire l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, in particolare annunci funebri, comunque prive di rilevanza economica, sono elencati nell'Allegato "E" al presente Regolamento (Tabella degli impianti destinati dal 1° dicembre 2021 all'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica). L'affissione di manifesti aventi rilevanza economica negli impianti descritti nell'Allegato "E" è considerata diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, alla quale si applicano le disposizioni di cui ai precedenti artt. 50 e 51.
4. I mezzi pubblicitari e le occupazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed in contrasto con esso, purché regolarmente autorizzati/concessi, potranno essere mantenuti in opera fino alla scadenza dell'autorizzazione/concessione. L'adeguamento alle norme del presente Regolamento dovrà comunque essere effettuato, anche prima della scadenza, in caso di richiesta da parte dell'utente di modifica dell'autorizzazione/concessione.

Articolo 55 - Conguagli

1. A termini della deliberazione di giunta comunale n° 2 del 7/1/2021, ad oggetto “Istituzione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – Disciplina provvisoria”, con la quale veniva tra l’altro disposto che:

- nelle more dell’approvazione dei regolamenti di disciplina dei canoni previsti dalla Legge 27/12/2019, n. 160, e delle relative tariffe, i canoni sono dovuti in acconto sulla base delle tariffe vigenti per l’anno 2020 per la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche/del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche e dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni/del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e alle medesime scadenze previste per i citati prelievi;

- l’eventuale differenza positiva tra quanto dovuto sulla base delle tariffe dei canoni approvate per l’anno 2021 e l’importo versato in acconto è dovuta, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine di 60 giorni dall’approvazione delle tariffe. Nel caso emerga una differenza negativa, la stessa potrà essere richiesta a rimborso o compensata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali;

il concessionario è incaricato della gestione dei conguagli con le modalità e termini sopra evidenziati.

Articolo 56 - Norme finali

1. Sono abrogati a far data dal 01/01/2021 i regolamenti comunali in materia di tributi locali sostituiti dal nuovo canone qui disciplinato, salvo quanto previsto dal precedente art. 25 del presente regolamento.

2. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto dal “Regolamento de hors” adottato con deliberazione consiliare n° 10/2021, dichiarato disciplina prevalente.

3. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia.

Articolo 57 - Entrata in vigore

1. Il regolamento entra in vigore dalla data di sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Allegato A

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI – OCCUPAZIONI

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni di suolo e degli spazi soprastanti e sottostanti e per le zone destinate a mercati, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 2 (due) categorie.
 - 1° categoria = Tutto il territorio del Comune escluse le frazioni
 - 2° categoria = Frazioni
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade od aree appartenenti alla 1° categoria viene applicata la tariffa più elevata.
4. La tariffa per le strade di 2° categoria è ridotta in misura del 30 % rispetto alla 1°.

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - OCCUPAZIONI

1. TARIFFA STANDARD ANNUALE

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, le tariffe annue standard sono le seguenti:

<u>CATEGORIE</u>	<u>TARIFFA ANNUA STANDARD.</u>
1° categoria	€ 40,00
2° categoria	€ 28,00

Tabella dei coefficienti e delle tariffe relative alle occupazioni permanenti

<u>TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE</u>	<u>COEFFICIENTI OCC.PERM.</u>	<u>TARIFFA 1° CATEGORIA PER M.QUADRO / M.LINEARE</u>	<u>TARIFFA 2° CATEGORIA PER M.QUADRO / M.LINEARE</u>
Occupazioni permanenti generiche del suolo	1,0000	€ 40,0000	€ 28,0000
Occupazioni spazi soprastanti il suolo	0,7500	€ 30,0000	€ 21,0000
Occupazioni con tende	0,4000	€ 16,0000	€ 11,2000
Occupazioni con griglie - bocche di lupo	0,7500	€ 30,0000	€ 21,0000
Occupazione con passi carrabili	0,5000	€ 20,0000	€ 14,0000
Occupazioni con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune	0,5000	€ 20,0000	€ 14,0000
Occupazione con accessi carrabili a raso con area di rispetto	0,1250	€ 5,0000	€ 3,5000
Occupazioni con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune oggettivamente non utilizzabili	0,1250	€ 5,0000	€ 3,5000
Occupazioni con passi carrabili di accesso a impianti di distribuzione di carburanti	0,6000	€ 24,0000	€ 16,8000
Occupazioni permanenti del sottosuolo	0,2500	€ 10,0000	€ 7,0000

2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA:

Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, le misure tariffarie a giorno standard sono le seguenti:

<u>CATEGORIE</u>	<u>TARIFFA GIORNO STANDARD.</u>
1° categoria	€ 0,70
2° categoria	€ 0,49

Tabella dei coefficienti e delle tariffe relative alle occupazioni temporanee

<u>TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE</u>	<u>COEFFICIENTI OCC. A GIORNO.</u>	<u>TARIFFA 1° CATEGORIA PER M.QUADRO / M.LINEARE</u>	<u>TARIFFA 2° CATEGORIA PER M.QUADRO / M.LINEARE</u>
<u>legenda:</u>			
- dal 1° al 14° giorno = tariffa intera			
- dal 15° al 29° giorno = - 20%			
- dal 30° giorno = - 20% + - 50%			

- Tariffa occupazioni generiche del suolo	6,0000	€ 4,2000	€ 2,9400
- Tariffa ridotta del 20% per occupazioni dal 15° al 29°gg. (art.34 c.3)		€ 3,3600	€ 2,3520
- Tariffa ridotta del 20% + 50% per occupazioni dal 30gg.(art.34 c.4)		€ 1,6800	€ 1,1760
- Tariffa occupazioni spazi soprastanti e sottostanti	3,0000	€ 2,1000	€ 1,4700
- Tariffa ridotta del 20% per occupazioni dal 15° al 29°gg. (art.34 c.3)		€ 1,6800	€ 1,1760
- Tariffa ridotta del 20% + 50% per occupazioni dal 30°gg. (art.34 c.4)		€ 0,8400	€ 0,5880
- Tariffa occupazioni realizzate da pubblici esercizi e esercizi commerciali Fascia oraria dalle 07.00 – 24.00 Fascia oraria dalle 24.00 – 03.00 Fascia oraria dalle 03.00 – 07.00	3,5000	€ 2,4500 € 0,9800 € 0,8575 € 0,6125	€ 1,7150 € 0,6860 € 0,6003 € 0,4287
- Tariffa ridotta del 20% per occupazioni dal 15° al 29°gg. (art.34 c.3) Fascia oraria dalle 07.00 – 24.00 Fascia oraria dalle 24.00 – 03.00 Fascia oraria dalle 03.00 – 07.00		€ 1,9600 € 0,7840 € 0,6860 € 0,4900	€ 1,3720 € 0,5488 € 0,4802 € 0,3430
- Tariffa ridotta del 20% + 50% per occupazioni dal 30°gg. (art.34 c.4) Fascia oraria dalle 07.00 – 24.00 Fascia oraria dalle 24.00 – 03.00 Fascia oraria dalle 03.00 – 07.00		€ 0,9800 € 0,3920 € 0,3430 € 0,2450	€ 0,6860 € 0,2744 € 0,2401 € 0,1715
- Tariffa occupazioni temporanee con tende Fascia oraria dalle 07.00 – 24.00 Fascia oraria dalle 24.00 – 03.00 Fascia oraria dalle 03.00 – 07.00	1,600	€ 1,1200 € 0,4480 € 0,3920 € 0,2800	€ 0,7840 € 0,3136 € 0,2744 € 0,1960
- Tariffa ridotta del 20% per occupazioni dal 15° al 30°gg. (art.34 c.3) Fascia oraria dalle 07.00 – 24.00 Fascia oraria dalle 24.00 – 03.00 Fascia oraria dalle 03.00 – 07.00		€ 0,8960 € 0,3584 € 0,3136 € 0,2240	€ 0,6272 € 0,2509 € 0,2195 € 0,1568
- Tariffa ridotta del 20% + 50% per occupazioni dal 30°gg. (art.34 c.4) Fascia oraria dalle 07.00 – 24.00 Fascia oraria dalle 24.00 – 03.00 Fascia oraria dalle 03.00 – 07.00		€ 0,4480 € 0,1792 € 0,1568 € 0,1120	€ 0,3136 € 0,1254 € 0,1098 € 0,0784
- Tariffa occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	3,0000	€ 2,1000	€ 1,4700
- Tariffa ridotta del 20% per occupazioni dal 15° al 30°gg. (art.34 c.3)		€ 1,6800	€ 1,1760
- Tariffa ridotta del 20% + 50% per occupazioni dal 30°gg. (art.34 c.4)		€ 0,8400	€ 0,5880

- Tariffa occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, circhi, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante	1,0000	€ 0,7000	€ 0,4900
- Tariffa ridotta del 20% per occupazioni non inferiori a 15gg. (art.34 c.3)		€ 0,5600	€ 0,3920
- Tariffa ridotta del 20% + 50% per occupazioni non inferiori a 30gg. (art.34 c.4)		€ 0,2800	€ 0,1960

**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI – AREE MERCATALI**

TARIFFA STANDARD GIORNALIERA

Per le occupazioni di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, le misure tariffarie a giorno standard sono le seguenti:

<u>CATEGORIE</u>	<u>TARIFFA GIORNO STANDARD</u>
1° categoria	€ 0,70
2° categoria	€ 0,49

Tabella dei coefficienti e delle tariffe relative alle occupazioni nelle aree mercatali

<u>TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE</u>	<u>COEFFICIENTI OCC. A GIORNO.</u>	<u>TARIFFA 1° CATEGORIA PER M.QUADRO / M.LINEARE</u>	<u>TARIFFA 2° CATEGORIA PER M.QUADRO / M.LINEARE</u>
- Occupazioni realizzate dai venditori ambulanti Titolari di posto fisso nel mercato settimanale del venerdì (art. 46 comma 4) - Tariffa già ridotta del 30% per occupazioni realizzate da Titolari di posto fisso nel mercato settimanale del venerdì (art. 46 comma 3) Fascia oraria dalle ore 07.00 alle ore 19.00 con riduzione del 30% Fascia oraria dalle ore 19.00 alle ore 07.00 con riduzione del 30%	1,2500	€ 0,8750 € 0,6125 € 0,5513 € 0,0612	€ 0,6125 € 0,4288 € 0,3859 € 0,0429
- Occupazioni realizzate dai venditori ambulanti non titolari di posto fisso nel mercato settimanale del venerdì e dagli operatori e hobbisti nei “Mercatini” (art. 46 comma 5) Fascia oraria dalle ore 07.00 alle ore 19,00 Fascia oraria dalle ore 19.00 alle ore 07.00	1,2500	€ 0,8750 € 0,8312 € 0,0438	€ 0,6125 € 0,5819 € 0,0306
- Occupazioni realizzate dai venditori ambulanti Titolari di posto fisso nel mercato coperto giornaliero (art. 46 comma 6) - Tariffa già ridotta del 30% per occupazioni realizzate da Titolari di posto fisso nel mercato coperto giornaliero (art. 46 comma 3) Fascia oraria dalle ore 07.00 alle ore 19.00 con riduzione del 30% Fascia oraria dalle ore 19.00 alle ore 07.00 con riduzione del 30%	1,2500	€ 0,8750 € 0,6125 € 0,4083 € 0,2042	€ 0,6125 € 0,4288 € 0,2859 € 0,1429
- Occupazioni realizzate dai venditori ambulanti non titolari di posto fisso, produttori agricoli e operatori nel mercato coperto giornaliero (art. 46 comma 7) Fascia oraria dalle ore 07.00 alle ore 19.00 Fascia oraria dalle ore 19.00 alle ore 07.00	1,2500	€ 0,8750 € 0,8312 € 0,0438	€ 0,6125 € 0,5819 € 0,0306

**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI COEFFICIENTI
MOLTIPLICATORI – DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI**

1. TARIFFA STANDARD PERMANENTE

Per le esposizioni pubblicitarie la tariffa annua standard è la seguente:

<u>TARIFFA ANNUA STANDARD</u>	€ 40,00
-------------------------------	---------

Tabella dei coefficienti e delle tariffe relative alle esposizioni pubblicitarie permanenti

<u>TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONE</u>	<u>COEFFICIENTI ESP. PERM.</u>	<u>TARIFFA PER METRO QUADRO</u>
Insegna ordinaria (non luminosa) fino a 1 mq	0,4000	€ 16,0000
Insegna ordinaria (non luminosa) da oltre 1 a 5 mq	0,5000	€ 20,0000
Insegna ordinaria (non luminosa) da oltre 5 a 8 mq	0,7500	€30,0000
Insegna ordinaria (non luminosa) oltre 8 mq	1,0000	€ 40,0000
Insegna luminosa fino a 1 mq	0,8000	€ 32,0000
Messaggio/insegna realizzato mediante pitturazione della serranda fino a 2 mq	0,2500	€ 10,0000
Messaggio/insegna realizzato mediante pitturazione della serranda oltre 2 mq	0,4000	€ 16,0000
Insegna luminosa da oltre 1 a 5 mq	1,0000	€ 40,0000
Insegna luminosa da oltre 5 a 8 mq	1,5000	€ 60,0000
Insegna luminosa oltre 8 mq	2,0000	€ 80,0000
Motoveicolo	0,9000	€ 36,0000
Automezzo con portata inferiore a 3t	1,8000	€ 72,0000
Automezzo con portata superiore a 3t	2,7500	€ 110,0000
Rimorchio inferiore a 3t	1,8000	€ 72,0000
Rimorchio superiore a 3t	2,7500	€ 110,0000
Insegna a messaggio variabile conto terzi fino a 1 mq	1,2500	€ 50,0000
Insegna a messaggio variabile conto terzi da oltre 1 mq	1,5000	€ 60,0000
Insegna a messaggio variabile conto proprio fino a 1 mq	0,7000	€ 28,0000
Insegna a messaggio variabile conto proprio da oltre 1 mq	0,7500	€ 30,0000
Pubblicità ordinaria (non luminosa) effettuata con veicoli pubblici interurbani, vetture autofilotramviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico e privato int/est fino a 1 mq	0,4000	€ 16,0000
Pubblicità ordinaria (non luminosa) effettuata con veicoli pubblici interurbani, vetture autofilotramviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico e privato int/est da oltre 1 a 5 mq	0,5000	€ 20,0000
Pubblicità ordinaria (non luminosa) effettuata con veicoli pubblici interurbani, vetture autofilotramviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico e privato esterna da oltre 5 a 8 mq	0,7500	€ 30,0000
Pubblicità ordinaria (non luminosa) effettuata con veicoli pubblici interurbani, vetture autofilotramviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico e privato esterna oltre 8 mq	1,0000	€ 40,0000
Pubblicità luminosa effettuata con veicoli pubblici interurbani, vetture autofilotramviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico e privato int/est fino a 1 mq	0,8000	€ 32,0000

Publicità luminosa effettuata con veicoli pubblici interurbani, vetture autofilotraviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico e privato int/est da oltre 1 a 5 mq	1,0000	€ 40,0000
Publicità luminosa effettuata con veicoli pubblici interurbani, vetture autofilotraviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico e privato esterna da oltre 5 a 8 mq	1,5000	€ 60,0000
Publicità luminosa effettuata con veicoli pubblici interurbani, vetture autofilotraviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico e privato esterna oltre 8 mq	2,0000	€ 80,0000

2. TARIFFA STANDARD TEMPORANEA

Per le esposizioni pubblicitarie la misura tariffaria standard è la seguente:

<u>TARIFFA GIORNO STANDARD</u>	€ 0,70
--------------------------------	--------

Tabella dei coefficienti e delle tariffe relative alle esposizioni pubblicitarie temporanee

<u>TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONE</u>	<u>COEFFICIENTI ESP. TEMP</u>	<u>TARIFFA PER METRO QUADRO</u>
Locandine e cartelli fino a 1 mq (1 mese o frazione di mese)	2,5000	€ 1,7500
Locandine e cartelli da oltre 1 mq (1 mese o frazione di mese)	2,7500	€ 1,9250
Publicità realizzata con proiezioni fino a 1 mese (al giorno)	5,5000	€ 3,8500
Publicità realizzata con proiezioni oltre 1 mese (al giorno)	2,5000	€ 1,7500
Striscione traversante la strada fino a 1 mq (1 mese o frazione di mese)	25,0000	€ 17,5000
Striscione traversante la strada da oltre 1 mq (1 mese o frazione di mese)	27,5000	€ 19,2500
Publicità realizzata con aeromobili (al giorno)	125,0000	€ 87,5000
Publicità realizzata con palloni frenanti o simili (al giorno)	65,0000	€ 45,5000
Volantinaggio per persona (al giorno)	5,5000	€ 3,8500
Publicità sonora per postazione (al giorno)	17,50	€ 12,2500

3. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA

Per il servizio delle pubbliche affissioni fino al 01/12/2021, la misura tariffaria standard è la seguente:

<u>TARIFFA GIORNO STANDARD</u>	€ 0,70
--------------------------------	--------

Tabella dei coefficienti e delle tariffe relative alle pubbliche affissioni fino al 1/12/2021

<u>TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONE CALCOLATA SUL FOGLIO BASE 70 x 100</u>	<u>COEFFICIENTI</u>	<u>TARIFFA</u>
Manifesto fino a 1 mq (10 giorni)	2,0000	€ 1,4000
Manifesto da oltre 1 mq (10 giorni)	3,0000	€ 2,1000
Manifesto fino a 1 mq (ulteriori 5 giorni o frazione)	0,7500	€ 0,5250
Manifesto da oltre 1 mq (ulteriori 5 giorni o frazione)	1,0000	€ 0,7000

Maggiorazioni:

- per commissioni inferiori a 50 fogli 50%
 - per formati da 8 a 12 fogli 50%
 - per formati oltre i 12 fogli 100%
- Diritti di urgenza (minimo € 30,0000) 10%

Allegato E

Tabella degli impianti destinati dal 1° dicembre 2021 all'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, in particolare annunci funebri, comunque prive di rilevanza economica

<u>UBICAZIONE</u>	<u>45</u>		
Corso Genova	1	Via alle Ville	1
Corso Limone Piemonte	1	Via Aprosio	1
Frazione Bevera	2	Via Basso	1
Frazione Calvo	2	Via Caduti del Lavoro	1
Frazione Carletti	1	Via Cavour	1
Frazione Grimaldi Inferiore	1	Via Cristoforo Colombo	1
Frazione Grimaldi Superiore	1	Via Dante	1
Frazione Latte	3	Via della Resistenza	1
Frazione Mortola Inferiore	1	Via Due Camini	1
Frazione Mortola Superiore	1	Via Falerina	1
Frazione Porra	1	Via Gallardi	2
Frazione San Antonio	1	Via Garibaldi	2
Frazione San Lorenzo	1	Via Roma	1
Frazione Seglia	1	Via Sant'Anna	1
Frazione Torri	1	Via San Secondo	1
Frazione Trucco	2	Via Sottoconvento	1
Frazione Varase	1	Via Tenda	2
Frazione Villatella	1	Via Vittorio Veneto	1
Piazza della Cattedrale	1		

Fermo restando il numero massimo (e non minimo) di impianti qui approvato, eventuali modifiche al sopra esteso elenco per nuove installazioni-spostamenti-rimozione per motivate ragioni di pubblico interesse saranno adottate con apposito provvedimento gestionale.